

**Ricorso presentato il 1° settembre 2006 — Landtag Schleswig-Holstein/Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-406/06)

(2006/C 294/57)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Landtag Schleswig-Holstein (rappresentanti: dott.ri S. Laskowski e J. Caspar)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- dichiarare la competenza della Corte e l'ammissibilità del ricorso; in caso contrario, rimettere la questione al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 54, secondo comma, dello Statuto della Corte CE (versione 2005);
- annullare le decisioni della Commissione 10 marzo 2006 (JUR(2006)55023) e 23 giugno 2006 (SG/E/3MM/fID(2006)6175);
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 10 marzo 2006 e la decisione 23 giugno 2006, notificata il 26 giugno 2006, con le quali è stata respinta la domanda del Landtag Schleswig-Holstein (Parlamento del Land Schleswig-Holstein) per avere pieno accesso al documento interno della Commissione 22 marzo 2005, SEC (2005) 420. Il documento SEC (2005) 420 contiene la motivazione giuridica per la scelta dell'art. 95 CE quale fondamento normativo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE<sup>(1)</sup>, a cui si fa riferimento nella motivazione della proposta di direttiva della Commissione, COM(2005)438 def. (pag. 5). Esso era richiesto da parte del servizio ricerca del Landtag Schleswig-Holstein per predisporre un parere giuridico relativamente ai possibili effetti della direttiva 2006/24/CE sulle immunità dei deputati.

Il ricorrente sostiene che le decisioni di rigetto e il diniego di completo accesso al contestato documento SEC (2005) 420 sono viziati dalle seguenti illegittimità ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE:

- violazione del dovere di leale collaborazione ai sensi dell'art. 10 CE in combinato disposto con l'art. 1, secondo comma, UE, nonché violazione del diritto di accesso al documento ai sensi dell'art. 255 CE, dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 sull'accesso agli atti, in combinato disposto con l'art. 10 CE, e dell'art. 1, secondo comma, UE, nonché

- sviamento di potere.

La Commissione sarebbe tenuta, ai sensi dell'art. 10 CE, in combinato disposto con l'art. 1, secondo comma, UE, a concedere al Landtag Schleswig-Holstein, in quanto istituzione di uno Stato membro, nell'ambito del reciproco dovere di leale collaborazione, alla luce del principio di trasparenza, l'accesso al documento richiesto, in quanto sussisterebbe un rilevante interesse pubblico e parlamentare all'integrale pubblicazione del documento.

La domanda di completo accesso al documento controverso viene inoltre fondata richiamando l'art. 255 CE, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 sull'accesso agli atti, in combinato disposto con l'art. 10 CE, nonché l'art. 1, secondo comma, UE, lamentando che la Commissione abbia fondato il proprio rifiuto dell'accesso al documento, in modo inesatto, sull'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, utilizzando altresì in modo erroneo il proprio potere discrezionale, dal momento che la pubblicazione del documento non recherebbe alcun pregiudizio alla consulenza legale della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 105, pag. 54.

**Ricorso presentato il 9 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese**

(Causa C-410/06)

(2006/C 294/58)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N.Yerrel e G. Braga da Cruz, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE<sup>(1)</sup>, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.